

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4531

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRIGUGLIO

Modifica all'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di assunzione negli anni 2004 e 2005 di lavoratori precari impegnati in lavori socialmente utili

Presentata il 28 novembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nella sua essenzialità intende prorogare per gli esercizi finanziari 2004 e 2005 le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003).

Senza il provvedimento che qui si propone, infatti, al 31 dicembre 2003 cesserebbero gli effetti della normativa suddetta la quale consente alle amministrazioni regionali e agli enti locali di colmare i vuoti di organico, procedendo, limitata-

mente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, all'assunzione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili.

L'esperienza degli scorsi anni, che ha fatto registrare effetti positivi sia per la stabilizzazione occupazionale di detti lavoratori precari, sia per fare fronte alle esigenze della pubblica amministrazione, suggerisce una proroga delle citate norme al biennio successivo.

Una finalità largamente condivisa questa che si auspica possa incontrare un consenso diffuso in Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « e limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « e limitatamente agli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 ».

ART. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate rispettivamente in 1.036,30 euro per ettolitro anidro e in 78,63 euro per ettolitro.

